

ESENTE



11782/16

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto
Minori
Dichiarazione
adottabilità

Composta da:

R.G.N. 10540/15

Dott. Massimo Dogliotti - Presidente -
Dott. Vittorio Ragonesi - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio Genovese - Consigliere -
Dott. Andrea Scaldaferrì - Consigliere -
Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Cron. 11782

Rep. /

Ud. 18/01/16

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z I A

sul ricorso proposto da:

[redacted] in persona del Sindaco pro tempore
nella qualità di tutore provvisorio del minore [redacted]

[redacted] elettivamente domiciliato in Roma, via della
Giuliana 35 presso lo studio dell'avv. Elisabetta
Mignatti rappresentato e difeso dall'avv. Paola
Lovati per procura speciale in calce al ricorso, che
dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al
processo al fax n. 02/58340501 e alla p.e.c.
paola.lovati@milano.pecavvocati.it;

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
digs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

350
2016

- ricorrente -

nei confronti di

[redacted], madre del minore, [redacted], zia

BAJN



materna del minore e [REDACTED], zio materno del
minore;

e nei confronti di
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
di appello di Milano;

- intimati -

avverso la sentenza n. 12/2015 della Corte di appello
di Milano, emessa il 26 febbraio 2015 e depositata il
19 marzo 2015, n. R.G. 57/2014;

Rilevato che

1. Il Tribunale per i minorenni di Milano, con
sentenza n. 18/2014 ha dichiarato lo stato di
adottabilità di [REDACTED], nato il [REDACTED]
[REDACTED] a [REDACTED] da [REDACTED] e da
padre rimasto non identificato. Ha rilevato lo
stato di grave deficit cognitivo della madre e
la sua comprovata incapacità e mancanza di
volontà rispetto al compito genitoriale. Il
T.M., pur rilevando che [REDACTED], zia del
minore, e il suo coniuge, [REDACTED],
avevano manifestato la disponibilità ad
occuparsi del piccolo [REDACTED] dimostrando reale
attaccamento e affetto nei suoi confronti, non
li ha ritenuti idonei a supplire alla mancanza
dell'unica figura genitoriale per una serie di
fattori che ne limitano la disponibilità di
tempo e che non consentono di esprimere un

Bazz



giudizio positivo sulla corretta assunzione di tale ruolo di supplenza della figura materna.

2. [redacted] e [redacted] hanno proposto reclamo contro la decisione del Tribunale minorile eccependo la nullità del procedimento di primo grado per violazione degli artt. 11 e 12 della legge n. 184/1983 e contestando nel merito la sussistenza dello stato di abbandono del minore.
3. La Corte di appello di Milano ha disposto C.T.U. che ha valutato positivamente la capacità della famiglia [redacted] - [redacted] di prendersi cura di [redacted]. Sulle conclusioni conformi del Procuratore Generale, la Corte distrettuale ha revocato la dichiarazione di adottabilità, ha dichiarato la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e ha disposto l'affidamento del minore al [redacted] [redacted] il suo collocamento presso l'abitazione degli zii [redacted] e [redacted] [redacted] da attuarsi entro un mese dalla sentenza, previa presa in carico del minore e degli zii per la ripresa dei rapporti e la strutturazione di un progetto di supporto domiciliare e psicologico descritto in motivazione. Ha affidato al Comune il compito di regolamentare gli incontri con la madre.
4. Contro la decisione ricorre per cassazione il Comune di [redacted] dopo aver ottenuto dalla Corte

Baop



di appello di Milano provvedimento del 4/27 giugno 2015 di sospensione dell'esecuzione, ex art.373 c.p.c., della sentenza impugnata. Il Comune ricorrente si affida a tre motivi di impugnazione.

5. Non svolgono difese i coniugi [REDACTED] -

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.8, comma 4, e 10 della legge n. 184/1983 e dell'art. 336, comma 4, c.c.; mancato rispetto del principio del contraddittorio e del correlato diritto di difesa.

7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 8 e seguenti della legge n. 184/1983, come modificati dalla legge n. 149 del 2001, in relazione alla sussistenza dello stato di abbandono del minore; vizio motivazionale relativo a tale aspetto (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

8. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 320, comma 1, 343 e 357 c.c., in ordine all'assenza di nomina di un rappresentante legale del minore e vizio motivazionale relativo a tale aspetto (ai sensi dell'art. 360

Borop



c.p.c., comma 1 n. 3).

Ritenuto che

9. Il primo motivo di ricorso è fondato. Come già affermato da questa Corte (Cass. civ., sezione I, n. 3804 del 17 febbraio 2010), in tema di adozione, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come novellati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, il procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi fin dalla sua apertura con l'assistenza legale del minore, il quale è parte a tutti gli effetti del procedimento, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante, secondo le regole generali, e quindi a mezzo del rappresentante legale, ovvero, in caso di conflitto d'interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico. La nomina di un curatore speciale è necessaria altresì qualora non sia stato nominato un tutore o questi non esista ancora al momento dell'apertura del procedimento, ovvero, ^{come si diceva,} nel caso in cui sussista un conflitto d'interessi, anche solo potenziale, tra il minore ed il suo rappresentante legale. Tale conflitto è ravvisabile in re ipsa nel rapporto con i genitori, portatori di un interesse personale ad un esito della lite che può essere

4

Bongiorno



diverso da quello vantaggioso per il minore, mentre nel caso in cui a quest'ultimo sia stato nominato un tutore il conflitto dev'essere specificamente dedotto e provato in relazione a circostanze concrete, in mancanza delle quali il tutore non solo è contraddittore necessario, ma ha una legittimazione autonoma e non condizionata, che può liberamente esercitare in relazione alla valutazione degli interessi del minore.

10. Dal coordinamento delle disposizioni di cui all'art. 8 comma 4 e 10 comma 2 della legge n. 184/1983 e successive modificazioni, emerge non solo la volontà del legislatore di considerare necessaria la partecipazione al procedimento del minore e dei genitori, ovvero ^{in mancanza} degli altri parenti entro il quarto grado che abbiano con il minore rapporti significativi, ma anche quella di garantire loro una assistenza legale finalizzata all'esplicazione di una effettiva difesa nel processo. Se l'art. 10 prevede che all'atto dell'apertura del procedimento i genitori del minore siano avvertiti e invitati a nominare un difensore, nonché informati della nomina di un difensore di ufficio nel caso non vi provvedano, non può logicamente ritenersi che una tutela inferiore possa essere accordata alla partecipazione del minore al procedimento di cui è la parte principale, in ragione della

Branzi



mancata previsione di un tale invito al tutore già nominato o nominato contestualmente all'apertura del procedimento. Pur potendosi considerare implicito un tale avviso nella nomina del tutore, legata all'apertura del procedimento, non può non ritenersi infatti una conseguenza logica che la mancata nomina di un difensore da parte del tutore, che non abbia la qualità per stare in giudizio personalmente (cfr. Cass. civ., sezione I, n. 15363 del 22 luglio 2015), comporta necessariamente la nomina di un difensore d'ufficio ovvero la nomina di un curatore speciale che, se non abilitato a stare in giudizio personalmente, dovrà provvedere alla nomina.

11. Nella specie il Comune di [redacted] tutore provvisorio del minore, non ha provveduto alla nomina di un difensore tecnico e il Tribunale per i minorenni non ha disposto la nomina di un difensore di ufficio né di un curatore speciale. Ne è derivata la lesione del diritto di difesa del minore che non è stato assistito e non ha potuto esercitare alcun contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per le decisioni dei giudici di merito. Ciò ha come conseguenza la nullità del procedimento per l'accertamento dello stato di adottabilità svoltosi senza l'assistenza legale del minore.

Braja



12. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza della Corte di appello e la rimessione della causa al primo giudice che deciderà anche sulle spese relative al giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza della Corte di appello di Milano e, accertata la nullità del procedimento di adottabilità, rimette le parti davanti al Tribunale per i minorenni anche per le spese del giudizio. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2016.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni

Il Presidente
Massimo Dogliotti

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del



08 GIU. 2016
Il Funzionario Cancelliere